



COMUNE DI ARADEO
PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 64 del 15/12/2020

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020. AGGIORNAMENTO.**

L' Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2020", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione ;

Vistii:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli art t . 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art . 23 del D. Lgs. n.75/ 2017;
- ii D.Lgs.n . 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- ii D.L. n. 34/2019 ed in particolare l' art . 33, comma 2;
- ii D.Lgs. n.118/ 2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare ii n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

I'Organo di revisione raccomanda

la necessita di assicurare ii rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2020 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall' art .1, comma 557 della legge n. 296/ 2006;
- i compensi relativi all'indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo ii sistema di

misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di revisione

Dott. Mario Rizzo

Firmato digitalmente da: RIZZO MARIO
Data: 15/12/2020 23:22:35

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI ARADEO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Oggetto: costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2020. Rideterminazione.

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di dicembre, il Revisore Unico, dott. Mario Rizzo, ha proceduto all'esame dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2020, ai sensi dell'art.40 bib D.Lgs.165/2001.

L'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2020 è stata trasmessa al Revisore in data 15/12/2020 ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Il Revisore

Premesso

- Che in data 15/12/2020 con la determina n. 205 di aggiornamento alla n.196 è stata approvata l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2020 e che si è anche provveduto alla prenotazione contabile del fondo così provvisoriamente determinato;
- Che in data 11/12/2020 è stato sottoscritto l'ipotesi di contratto integrativo del personale dell'Ente per l'anno 2020;
- Che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto dalle parti risulta corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria di cui all'art.40, comma 3 sexies, del D.Lgs.165/2001, relazioni predisposte sulla base degli schemi approvati con la circolare del MEF n.25/2012, modificata per rettificare gli importi relativi alla parte variabile e alla rideterminazione del fondo risorse decentrate

Precisato

- Che l'articolo 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, che demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;
 - Che l'articolo 40 - bis, comma 1, del d. Lgs. 165/2001, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di revisione;
 - Che l'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 2018 che demanda all'organo di revisione di certificare le risorse decentrate stabili.
-

L'organo di revisione procede quindi al controllo sulle modalità di costituzione del fondo risorse decentrate incentivante per l'anno 2020.

La costituzione del fondo per l'anno 2020, regolata dalla normativa contrattuale di seguito elencata, è una sostanziale conferma degli istituti già utilizzati in tutti i C.C.N.L. che si sono succeduti dal 1999 in poi, sino a trovare conferma nel C.C.N.L. del 21 maggio 2018, che si riassumono di seguito:

- il C.C.N.L. per il personale degli enti locali, sottoscritto il 1.4.1999, valido per il quadriennio 1998-2001, all'articolo 15 stabilisce i criteri da osservare per la quantificazione delle somme destinate a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- il C.C.N.L. per il personale degli enti locali, sottoscritto il 22.1.2004, valido per il quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, all'articolo 31 definisce le modalità per la determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- il C.C.N.L. per il personale degli enti locali, sottoscritto il 9.5.2006, valido per il biennio economico 2004-2005, all'articolo 4 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- il C.C.N.L. per il personale degli enti locali, sottoscritto il 11.4.2008, valido per il biennio economico 2006-2007, all'articolo 8 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- il C.C.N.L. per il personale degli enti locali, sottoscritto il 31.7.2009;
- il C.C.N.L. per il personale degli enti locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, valido per il triennio 2016 - 2018, che agli articoli 67 e 68 definisce le modalità di costituzione e di utilizzo del fondo per le risorse decentrate.

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2020 si rileva che:

- il comma 236 della legge 208/2015, prevede testualmente che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
 - articolo 23, comma 2, del d.Lgs. 75/2017, che dispone: " Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis";
-

- articolo 33, comma 2 del D.L.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 recante la seguente disciplina (...) "*il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*";

II D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: *Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto o legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*";

- le risorse stabili serviranno per il finanziamento degli istituti dell'indennità di comparto, delle progressioni orizzontali, delle posizioni organizzative;
- la costituzione del fondo riportata e sottoposta all'organo di revisione prevede una composizione del fondo che rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016;
- la deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 19/2018 del 09.10.2018 ha stabilito che: " Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, in quanto derivanti da Risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in particolare al limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017";
- gli atti trasmessi, con particolare riferimento al contenuto della proposta di determinazione del responsabile ed al prospetto di sintesi messi a disposizione dall'ufficio.

L'organo di revisione procede quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020:

- per quanto concerne la parte stabile analizza le risorse e prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- per quanto concerne la parte variabile, le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio per le voci espressamente previste nel C.C.N.L.

La definizione del fondo 2020, tenendo conto dei possibili incrementi di cui sopra, è pertanto la seguente:

**Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020**

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	184.221,00
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019	3.660,80
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	3.251,30
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	8.206,87
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 e dal 2015 in poi	- 11.741,00
	TOTALE RISORSE STABILI	187.598,97
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)	
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	45.813,00
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	-
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	2.761,88
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	36,46
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	

Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	4.983,38
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	53.594,82

TOTALE	241.193,79
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE (comprensivo del fondo straordinario pari a €7.520,00)	183.448,55
LIMITE FONDO 2016 (comprensivo del fondo straordinario pari a €7.520,00)	172.480,00
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	11.005,01
TOTALE FONDO 2019 (comprensivo del fondo straordinario pari a €7.520,00)	230.188,78
TOTALE FONDO 2019 (al netto del fondo straordinario pari a €7.520,00)	222.668,78

Verificato

che le somme destinate alla costituzione del fondo 2020, trovando copertura nel bilancio di previsione, consentono di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296/2006;

raccomanda

- il rispetto del principio di corrispettività ex art.7 c.5 del D.Lgs.165/2001, ai sensi del quale "Le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- il rispetto dell'art.32 c.3 CCNL 22/01/2004 Enti Locali (rapporto spese personale/entrate correnti);
- il rispetto dell'art.4 c.1 CCNL 09/05/2006 Enti Locali (rapporto spese personale/entrate correnti);
- il rispetto dell'art.40 c.3-bis del D.Lgs.165/2001

certifica

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di "Contratto decentrato integrativo anno 2020 ex art.40 3 sexies-40 bis c.2 del D.Lgs.165/2001;

attesta

-come il fondo per le risorse decentrate 2020, così come calcolato, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'articolo 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-evidenza come l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative, non superando l'importo del fondo 2016;

-visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e la correlata attestazione di copertura finanziaria

Tutto ciò premesso l'organo di revisione dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti soprarichiamati ed esprime il proprio **parere favorevole** sulla costituzione del fondo.

Aradeo, 15/12/2020

Il revisore

Dott. Mario Rizzo
